

**Sentenza:** n. 280 del 28 ottobre 2011

**Materia:** Ambiente - rifiuti

**Limiti violati:** Articolo 23 della Costituzione ed articolo 119 della Costituzione (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione))

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Corte suprema di Cassazione

**Oggetto:** articolo 16 della legge regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)

**Esito:** Illegittimità costituzionale della norma citata

**Estensore:** Domenico Ferraro

La Corte suprema di cassazione, nel corso di un giudizio tra il soggetto gestore di un impianto di trattamento di rifiuti ed il Comune dove era ubicato tale impianto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 119, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 23 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915). La disposizione denunciata, abrogata dall'art. 45, comma 5, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), ma applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio principale, stabilisce che: a) *“I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali fatta esclusione per gli inerti e tossici e nocivi, nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere dal momento dell'attivazione, se nuova attività, e a partire dal 31 luglio 1986 se attività esistente, al Comune sede di impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo annuo pari a lire 2 e al Comune sede di impianto di stoccaggio provvisorio un contributo annuo pari a lire 1 per ogni chilogrammo di rifiuti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno precedente”*; b) *“La misura del contributo è sottoposta ogni 3 anni a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita”*; c) *“Le somme introitate devono essere destinate ad interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione della natura e dell'ambiente”*. Secondo il rimettente, tale disposizione, in mancanza di una legge dello Stato che lo consenta, istituisce un tributo o, comunque, una prestazione patrimoniale imposta di natura non

tributaria. La difesa della Regione Piemonte ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilità che non sono state accolte dalla Corte costituzionale. La Corte, pertanto, procede allo scrutinio nel merito della questione di costituzionalità sollevata, accertando, innanzitutto, se il contributo debba qualificarsi come tributo e, in caso affermativo, se la disposizione che lo prevede rispetti i parametri già ricordati. Con riguardo all'altro punto esaminato dalla Corte, riguardante la legittimità costituzionale della disposizione censurata, interpretata come istitutiva di un tributo, La Corte osserva che, nonostante la congiunta evocazione a parametro dell'art. 23 Cost. e del previgente art. 119 Cost. (applicabile nella specie *ratione temporis*), il rimettente denuncia, fondamentalmente, solo la violazione di quest'ultimo articolo (*rectius*, del suo primo comma). In particolare, il giudice *a quo* afferma che l'istituzione, da parte della Regione, di un tributo non previsto da una precedente legge statale viola il primo comma dell'art. 119 Cost. nella parte in cui stabilisce che "*Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica*". La Corte esamina prioritariamente la censura prospettata con riferimento al primo comma dell'art. 119 Costituzione. La Corte ricorda come abbia sempre affermato in alcune sue sentenze quali la 271/1986, la 272/2006, 204 e 2014 del 1987, la 294 del 1990, la 295 del 1993, ed infine la n. 335 del 1988 che la potestà legislativa tributaria regionale, che costituisce un aspetto dell'autonomia finanziaria garantita alle Regioni, non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una precedente disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo. In base a tale disposizione la potestà normativa regionale si configura, perciò, come meramente attuativa delle leggi statali. Pertanto non è rinvenibile alcuna disposizione di legge statale che abbia attribuito alla Regione Piemonte la potestà normativa di attuazione con riferimento al denunciato prelievo tributario. La Corte inoltre, sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, la disposizione censurata non trova fondamento nell'art. 41, terzo comma, Cost., per il quale "*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*". Tale comma, infatti, non attribuisce competenze legislative ulteriori rispetto a quelle spettanti alle Regioni ai sensi del testo originario degli articoli 117 e 119 della Costituzione e non è, comunque, pertinente alla questione sollevata, perché si limita a consentire la predisposizione con legge di "*programmi e [...] controlli*" che sono, invece, del tutto estranei al contenuto della disposizione denunciata. *La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).*